



# Comune di Forlimpopoli

## Provincia di Forlì – Cesena

protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it  
Tel. 0543.7492111

Prot. 00 24364 31 DIC. 2019  
ORDINANZA N. 32

### **OGGETTO: ORDINANZA TEMPORANEA DI DIVIETO DI UTILIZZO DI PRODOTTI PIROTECNICI – CAPODANNO 2019-2020.**

#### **IL SINDACO**

##### **Premesso che:**

in coincidenza con i festeggiamenti di fine/inizio dell'anno, è consuetudine diffusa l'impiego di prodotti pirotecnici, così da provocare reclami da parte di molti cittadini per il disturbo che arrecano alla collettività e, talvolta, anche per i danni che conseguono al loro utilizzo;

detti prodotti, seppure anche di libera vendita, sono comunque potenzialmente idonei a causare danni materiali e fisici se non impiegati nel rigoroso rispetto delle regole precauzionali previste, o, peggio, se proprio usati intenzionalmente a tali fini, in quanto contenenti sostanze esplosive atte a produrre effetti calorifici, luminosi, sonori, gassosi o fumogeni a seguito delle reazioni chimiche dei loro componenti;

utilizzatori di detti prodotti risultano essere, molto spesso, soggetti minorenni che più facilmente sono indotti a non osservare le misure minime di sicurezza stabilite al fine di evitare disturbo, pericolo e danno a se stesse alle persone, agli animali e alle cose, al di fuori dei casi, più gravi e preoccupanti, in cui l'impiego dei prodotti pirotecnici avviene per tali finalità;

##### **Considerato in diritto che:**

risulta quindi opportuno regolamentare l'impiego nel Centro Abitato di Forlimpopoli- quale luogo di maggior ritrovo cittadino nell'occasione di tale serata – dei prodotti pirotecnici con un provvedimento idoneo a contenere queste situazioni di disturbo, pericolo e danno alle persone, agli animali e alle cose che creano particolare allarme nei cittadini, anche al fine di facilitare l'intervento diretto della Polizia Municipale e delle forze dell'Ordine, consentendo un'immediata sanzione, fermo restando l'avvio dell'iter per quanto eventualmente previsto in sede penale;

- l'art. 50, c.5 del “ T.U.E.LL.” (D.Lgs. 267/2000) attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti necessari per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
- il D.M. 05.08.2008, art.2, attribuisce al Sindaco il compito di intervenire per prevenire e contrastare situazioni urbane di degrado o in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio e privato;
- gli artt. 117, c.2, lett. h), e 118 della Costituzione riservano ai comuni le funzioni amministrative;

- la Legge regionale Emilia Romagna n. 24 del 04.12.2003, recante la disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, all'art. 11, c.3, statuisce che “*I Comuni esercitano, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, tutte le funzioni di polizia amministrativa locale, salvo diversa disposizione della legge regionale, avvalendosi di appositi Corpi di Polizia Locale*” e, all'art. 14, prevede che il Corpo di Polizia Locale garantisca l'ordinato svolgimento, tra l'altro, della vivibilità e della sicurezza urbana;

Vista la Circolare della Prefettura di Forlì-Cesena - Ufficio territoriale del Governo del 20/12/2019, prot. n. 90298, pervenuta in data 23/12/2019, P.G. 24024 , ad oggetto. “*Vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici. Prevenzione e repressione degli illeciti in materia. Indicazioni per l'attività di controllo sugli articoli pirotecnici in viste delle festività di fine anno*”;

Ritenuto necessario, pertanto, dettare disposizioni in merito a quanto in oggetto per le ragioni più sopra esplicitate,

### **ORDINA**

di non fare uso, nel Centro Abitato Cittadino, di prodotti pirotecnici, anche se di libera vendita, che possono arrecare situazioni di pericolo e di danno alle persone, agli animali o alle cose.

Ai sensi dell'art. 7-bis del T.U.EE.LL., i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 500 (pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione, pari ad euro 50, oltre alle eventuali spese di procedimento).

**La presente ordinanza sindacale è in vigore dalle ore 16.00 giorno 31/12/2019 alle ore 13:00 del giorno 01/01/2020.**

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare il presente provvedimento, che verrà divulgato all'utenza a mezzo stampa, nonché sul sito web del Comune di Forlimpopoli.

La presente ordinanza è trasmessa al Prefetto di Forlì-Cesena, al Questore di Forlì-Cesena, al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena e al Comandante della Polizia Locale dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese e al Presidio del Comune di Forlimpopoli.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, con le modalità stabilite dal D.Lgs n. 104/2010 o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

per  
IL SINDACO  
Milena Garavini  
  
